3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 ottobre 2013** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2013, n. **15**.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2012. (13R00485) . . . . . *Pag.* 1

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2013, n. **16**.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015. (13R00486) . . *Pag.* 2

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 28 agosto 2013, n. **19-121/Leg**.

Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 3 aprile 2008, n. 10-117/Leg "Regolamento concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) e la composizione ed il funzionamento dell'osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani (articolo 42 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e articolo 11 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5)". (13R00480) . . . . . *Pag.* 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 28 agosto 2013, n. **20-122/Leg**.

Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2007, n. 18-98/Leg. "Regolamento per il funzionamento e la composizione del comitato provinciale di valutazione del sistema educativo nonché per l'individuazione delle forme di raccordo con il sistema nazionale di valutazione (articolo 43 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)". (13R00481) . . . . . *Pag.* 8

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 agosto 2013, n. **0153/Pres**.

Regolamento di modifica al "Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)", emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230/Pres. (13R00482) . . . . *Pag.* 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 agosto 2013, n. **0155/Pres**.

LR 6/2006 art. 39, comma 2: regolamento per la determinazione per l'anno 2013 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), destinata al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei Comuni. (13R00483). . . . . *Pag.* 12

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 agosto 2013, n. **48/R**.

Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) in materia di deduzioni dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le micro, piccole e medie imprese. (13R00484) . . . . . *Pag.* 15

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2013, n. **27**.

Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e altre disposizioni in materia di ATER. (13R00473) . . . . . *Pag.* 16

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2013, n. **28**.

Partecipazione della Regione alla Fondazione Michetti di Francavilla al Mare, finanziamento a sostegno del Premio letterario «Città di Penne - Mosca», Celebrazioni Centenario terremoto della Marsica e iniziative in favore del Teatro dei Marsi. (13R00474) . . . . . *Pag.* 17

LEGGE REGIONALE 28 agosto 2013, n. **29**.

Modifiche alla L.R. 14 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini), modifiche alla L.R. 14.09.1999, n. 77 e modifica alla L.R. 28.01.2004, n. 10. (13R00487) . . . . . *Pag.* 19

REGIONE SICILIA

LEGGE 21 agosto 2013, n. **16**.

Modifiche all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni ed iniziative in favore degli enti teatrali e delle province regionali. (13R00463) . *Pag.* 21

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2013, n. **15**.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2012.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte – Supplemento al n. 32 dell'8 agosto 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione del rendiconto

1. Il Rendiconto Generale della Regione, per l'esercizio finanziario 2012 è approvato con le risultanze riportate nell'Allegato A.

Art. 2.

Entrate e spese di competenza

1. Le entrate tributarie, le entrate per quote di tributi statali, le entrate extra-tributarie, le entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, le entrate per rimborsi di crediti ed accensione di prestiti e le entrate per contabilità speciali, accertate in conto competenza nell'esercizio finanziario 2012, sono definite nel Conto finanziario in € 12.142.544.004,44. Sono stati riscossi € 10.962.900.630,11 e restano da riscuotere € 1.179.643.374,33.

2. Le spese impegnate in conto competenza nell'esercizio finanziario 2012 ammontano a € 12.788.432.991,47. I pagamenti effettuati sono pari ad € 9.685.760.253,39 e restano da pagare € 3.102.672.738,08.

Art. 3.

Residui attivi e residui passivi

1. I residui attivi che, all'inizio dell'esercizio finanziario 2012, ammontavano a € 4.306.609.143,87 sono stati ridefiniti nel corso dell'esercizio finanziario 2012 in € 4.038.970.232,27 per effetto di riduzioni di € 268.096.553,79 e per incrementi per € 457.642,19. Le somme riscosse sono state pari ad € 783.263.002,79 e quelle rimaste da riscuotere ammontano ad € 3.255.707.229,48. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:

a) somme rimaste da riscuotere sulle entrate della competenza propria dell'esercizio finanziario 2012: € 1.179.643.374,33;

b) somme rimaste da riscuotere sulle entrate residue degli esercizi precedenti: € 3.255.707.229,48;

c) totale residui attivi: € 4.435.350.603,81.

2. I residui passivi che, all'inizio dell'esercizio finanziario 2012, ammontavano a € 5.145.804.433,49 sono stati ridefiniti alla fine dell'esercizio finanziario 2012 in € 4.897.918.826,12 per effetto di riduzioni per € 247.885.607,37. Le somme pagate sono state pari ad € 2.332.460.494,19 e quelle rimaste da pagare ammontano ad € 2.565.458.331,93. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:

a) somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2012: € 3.102.672.738,08;

b) somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti: € 2.565.458.331,93;

c) totale residui passivi: € 5.668.131.070,01.

Art. 4.

(Situazione di cassa e situazione finanziaria)

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012 è determinato in € 82.522.540,17 come risulta dal conto presentato dal Tesoriere regionale (Allegato *B)* e così come approvato dalla Giunta regionale, nonché dal seguente prospetto:

a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011: € 354.579.654,85;

b) riscossioni effettuate nell'esercizio finanziario 2012: € 11.746.163.632,90;

c) pagamenti eseguiti nell'esercizio finanziario 2012: € 12.018.220.747,58;

d) fondo di cassa finale dell'esercizio 2012: € 82.522.540,17.

2. Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012 è accertato un disavanzo finanziario pari ad € 1.150.257.926,03 come risulta dal seguente prospetto:

a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012 € 82.522.540,17;

b) ammontare dei residui attivi: € 4.435.350.603,81;

c) ammontare dei residui passivi: € 5.668.131.070,01;

d) disavanzo finanziario: € 1.150.257.926,03.

3. Il disavanzo finanziario di cui al comma 2, rilevato alla data del 31 dicembre 2012, è rettificato in € 2.841.374.089,03 tenendo conto delle seguenti passività riportate nel conto del patrimonio:

a) € 397.145.000,00 relativi all'anticipazione straordinaria di cui alla decreto della Giunta regionale n. 39-11230 del 1° aprile 2009;

b) € 57.971.163,00 quale fondo rischi relativo alla sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 465/10 del 12 dicembre 2012;

c) € 370.000.000,00 quali passività pregresse inerenti al finanziamento del sistema regionale di trasporto pubblico locale;

d) € 866.000.000,00 per l'allineamento con la situazione patrimoniale delle aziende sanitarie regionali.

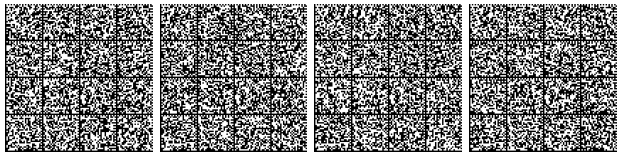

Art. 5.

Società e consorzi a partecipazione regionale

1. Le Società ed i consorzi a partecipazione regionale che hanno presentato i loro bilanci relativi all'esercizio 2011 alla Regione ai sensi dell'art. 45, comma 6, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) sono individuati nell'elenco di cui all'Allegato C.

Art. 6.

Situazione finanziaria e patrimoniale

1. La consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario per l'anno 2012 risulta stabilita nel rendiconto generale in Allegato A per € 5.865.130.889,44.

2. La consistenza delle passività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario per l'anno 2012 risulta stabilita nel rendiconto generale in Allegato A per € 13.829.694.493,58.

Art. 7.

Prospetti SIOPE - Note informative

1. I prospetti delle entrate e uscite del Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE) con valori cumulati dell'anno 2012 e relativa situazione delle disponibilità liquide sono individuati nell'elenco di cui all'Allegato D.

2. La nota informativa relativa a oneri ed impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata sono individuati nell'elenco di cui all'Allegato E.

3. La nota informativa sui dati economico-finanziari relativi all'esercizio 2011 delle società e dei consorzi a partecipazione regionale di cui all'art. 5 è riportata nell'Allegato F.

Art. 8.

(Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse per il finanziamento del servizio sanitario regionale)

1. In sede di prima applicazione di quanto disposto dall'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Enti ed Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 42/2009) e per le finalità ivi indicate è approvato l'Allegato G relativo alla trasparenza dei conti sanitari ed alla finalizzazione delle risorse per il finanziamento del servizio sanitario regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 6 agosto 2013

COTA

(*Omissis*).

13R00485

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2013, n. **16**.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015.

(Pubblicata nel Bolletino ufficiale della Regione Piemonte Supplemento al n. 32 dell'8 agosto 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazioni

1. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 sono introdotti, ai sensi dell'art. 23, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato A.

Art. 2.

Variazioni agli anni 2014 e 2015

1. Nel bilancio pluriennale per la parte relativa agli anni finanziari 2014 e 2015 sono introdotti, ai sensi dell'art. 23, commi 2 e 3, della legge regionale n. 7/2001 gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato B.

2. Gli stanziamenti riportati all'allegato B sono assegnati alle competenti Direzioni ad esecutività della presente legge.

Art. 3.

Riduzione dell'autorizzazione alla contrazione dei mutui

1. L'autorizzazione alla contrazione di mutui recata dall'art. 3 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015) è ridotta di € 175.000.000,00.

Art. 4.

Disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2012

1. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012 di cui all'art. 4, comma 2, della deliberazione legislativa di approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2012, determinato ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge regionale n. 7/2001 in 1.150.257.926,03 euro, è riassorbito nell'ambito del bilancio pluriennale 2013/2015 secondo la seguente sequenza temporale: € 447.693.392,78 nell'anno 2013 e € 702.564.533,25 nell'anno anno 2014.

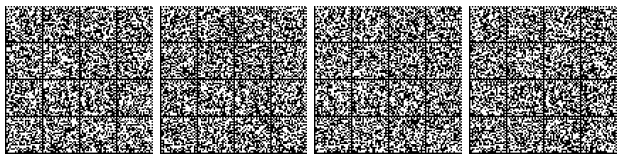

2. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012 rettificato, per quanto indicato all'art. 4, comma 3, della deliberazione legislativa di approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2012, in 2.841.374.089,03 euro è riassorbito nell'ambito del bilancio pluriennale 2013/2015 come indicato in allegato alla presente legge (allegato *C)*.

Art. 5.

Elenco spese obbligatorie e d'ordine

1. L'elenco n. 1 «Spese obbligatorie e d'ordine», riportato nella legge regionale n. 6/2012, è integrato dal capitolo n. 117265.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 6 agosto 2013

COTA

(*Omissis*).

13R00486

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 28 agosto 2013, n. **19-121/Leg**.

Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 3 aprile 2008, n. 10-117/Leg "Regolamento concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) e la composizione ed il funzionamento dell'osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani (articolo 42 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e articolo 11 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5)".

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n- 361/I-II del 3 settembre 2013)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la deliberazione n. 1731 di data 23 agosto 2013, con la quale la Giunta provinciale ha approvato le modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 3 aprile 2008, n. 10-117/Leg «Regolamento concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) e la composizione ed il funzionamento dell'osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani (art. 42 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e art. 11 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5)»;

Emana:

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/Leg del 2008

1. La lettera *c)* del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 è abrogata.

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/Leg del 2008

1. Nel comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 le parole: «con sede in Trento» sono sostituite dalle seguenti: «con sede legale e operativa in Rovereto».

2. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine della lettera *c)* sono inserite le seguenti parole: «, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provincial»;

b) dopo la lettera *e)* sono inserite le seguenti:

«e-*bis*) provvedere alla programmazione, alla realizzazione, alla verifica e al monitoraggio di iniziative di formazione rivolte al personale del comparto scuola - anche in relazione ai fabbisogni formativi connessi al reclutamento di nuovo personale -, ad altre attività formative funzionali allo sviluppo professionale continuo e al sostegno dell'innovazione e dello sviluppo del sistema educativo provinciale;

e-*ter*) effettuare le rilevazioni, a livello locale, nazionale e internazionale, in merito alla qualità degli apprendimenti degli studenti e svolgere attività di monitoraggio sulle azioni di innovazione didattica. L'art. 7-*bis* di questo regolamento stabilisce in particolare le forme di raccordo con il sistema nazionale di valutazione, anche al fine della partecipazione alle iniziative di valutazione attivate a livello nazionale;

e-*quater*) elaborare, raccogliere e mettere a disposizione del sistema educativo provinciale la documentazione relativa alle materie e alle attività di competenza, favorendo anche la diffusione delle buone pratiche;»;

c) le lettere *e)* e *g)* sono abrogate;

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*.) L'attività dell'IPRASE prevista dal comma 1, lettera e-*ter*), si esplica anche attraverso la definizione di modelli e metodi di valutazione del sistema scolastico nonché attraverso la formazione e il supporto metodologico delle istituzioni scolastiche e formative in materia di valutazione.».

3. Nel comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 dopo le parole: «operanti nell'ambito dell'educazione» sono inserite le seguenti: «, della formazione, della documentazione».

Art. 3.

Modificazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/Leg del 2008

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 è sostituita dalla seguente: «*b)* il comitato tecnico-scientifico e il suo presidente;».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/Leg del 2008

1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 4.*(Direttore)*. - 1. Il direttore è nominato dalla Giunta provinciale secondo quanto disposto, in materia di nomina dei dirigenti, dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia).

2. Il direttore ha la legale rappresentanza dell'IPRASE, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie, strumentali e dei risultati delle attività, inoltre provvede alla direzione e al coordinamento del personale. Il direttore cura in particolare:

a) la predisposizione e l'adozione del programma delle attività e del bilancio di previsione e delle sue variazioni, del conto consuntivo nonché dei provvedimenti amministrativi e contabili di competenza dell'IPRASE, secondo quanto previsto dall'art. 8;

b) la stipulazione di contratti e convenzioni;

c) l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

d) l'individuazione, tra il personale dell'IPRASE, del proprio sostituto in caso di assenza o di impedimento;

e) il supporto al comitato tecnico-scientifico nella predisposizione del piano strategico, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2;

f) l'adozione di tutte le misure necessarie per la tutela dei beni dell'istituto o di quelli messi a disposizione dello stesso;

g) l'adozione di ogni altro atto relativo al funzionamento dell'IPRASE non demandato alla competenza di altri organi.

3. Il direttore è soggetto alla procedura di valutazione della prestazione secondo criteri, modalità ed effetti previsti dall'art. 19 della legge provinciale n. 7 del 1997.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/Leg del 2008

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (Comitato tecnico-scientifico). - 1. Il comitato tecnico-scientifico è l'organo d'indirizzo, di programmazione e di valutazione interna delle attività dell'IPRASE e in particolare ha il compito di:

a) predisporre e approvare il piano strategico, secondo quanto previsto dall'art. 7;

b) formulare al dipartimento provinciale competente in materia di istruzione e formazione, proposte innovative nell'ambito della ricerca, della formazione e della documentazione;

c) verificare la qualità scientifica dei progetti di ricerca, anche definendo opportuni indicatori di valutazione, e offrire supporto metodologico al personale dell'istituto nella realizzazione delle attività;

d) monitorare e verificare lo stato di attuazione del piano strategico e del programma di attività, anche al fine della definizione della relazione prevista dall'art. 8, comma 5, lettera *b)*;

e) esprimere pareri e assicurare il supporto scientifico in ordine alle richieste formulate all'IPRASE dalla Provincia;

f) assicurare il supporto scientifico al direttore, in particolare nella predisposizione del programma annuale e pluriennale di attività.

2. Il comitato tecnico-scientifico e il suo presidente sono nominati dalla Giunta provinciale. Il comitato tecnico-scientifico è composto da un massimo di cinque esperti, compreso il presidente, nei settori di competenza dell'IPRASE. Del comitato tecnico-scientifico inoltre fa parte di diritto il dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di istruzione e formazione o un suo delegato. Il direttore partecipa alle riunioni del comitato, senza diritto di voto. La durata in carica dei membri del comitato tecnico-scientifico coincide con la durata della legislatura.

3. Le riunioni del comitato tecnico-scientifico sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Sono posti a carico del bilancio dell'IPRASE i compensi e i rimborsi spese spettanti ai componenti del comitato tecnico-scientifico, compreso il suo presidente, come determinati dalla Giunta provinciale nel rispetto dei criteri fissati in attuazione dell'art. 32, comma 9-*quater*, della legge provinciale n. 3 del 2006.

5. Per l'espletamento della propria attività il comitato tecnico-scientifico si avvale del personale messo a disposizione dal direttore.».

Art. 6.

*Inserimento dell'art. 5-*bis *nel decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/Leg del 2008*

1. Dopo l'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*. (Presidente del comitato tecnico-scientifico). - 1. Il presidente del comitato tecnico-scientifico ha il compito di promuovere l'attività del comitato e in particolare ha il compito di:

a) convocare il comitato almeno sei volte all'anno;

b) stabilire l'ordine del giorno, coordinare i lavori e curare i rapporti del comitato con il direttore;

c) collaborare con il direttore per dare attuazione a quanto deliberato dal comitato;

d) coordinare e supportare il comitato nella predisposizione del piano strategico;

e) curare i rapporti del comitato con il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione e formazione, con la Giunta provinciale e con gli altri soggetti indicati dall'art. 2, comma 2;

f) presiedere l'osservatorio previsto dall'art. 15.

2. Nei casi di impedimento del presidente del comitato tecnico-scientifico svolge le funzioni di presidente il componente più anziano.».

Art. 7.

Modificazioni dell'art. 6 del decreto del President della Provincia n. 10-117/Leg del 2008

1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta provinciale nomina il revisore dei conti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 6, lettera *b)*, della legge provinciale n. 3 del 2006 e di quanto previsto dalla legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)); il revisore resta in carica per tre anni e può essere riconfermato nell'incarico nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale n. 10 del 2010.».

2. Il comma 6 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 è sostituito dal seguente:

«6. Sono posti a carico del bilancio dell'IPRASE il compenso e i rimborsi spese spettanti al revisore dei conti, come determinati dalla Giunta provinciale nel rispetto dei criteri fissati in attuazione dell'art. 32, comma 9-*quater*, della legge provinciale n. 3 del 2006.».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/Leg del 2008

1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 è sostituito dal seguente:

«Art. (7. Piano strategico). - 1. Il piano strategico dell'IPRASE:

a) individua gli obiettivi strategici e i macro interventi da realizzare nel periodo di riferimento, le aree di sviluppo e le priorità per il perseguimento dei risultati;

b) ha durata triennale ed è aggiornabile annualmente;

c) è documento di riferimento per la predisposizione del programma annuale e pluriennale dell'IPRASE.

2. Il comitato tecnico-scientifico predispone e approva il piano strategico con il supporto del presidente e del direttore; con riferimento alle attività esercitate dall'osservatorio ai sensi dell'art. 14, per la predisposizione del piano strategico si tiene conto delle indicazioni dell'osservatorio stesso.»

Art. 9.

*Inserimento dell'art. 7-*bis *nel decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/Leg del 2008*

1. Dopo l'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis*. (Forme di raccordo con il sistema nazionale di valutazione). - 1. Ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale, il sistema educativo provinciale fa parte del sistema nazionale di istruzione e di formazione e concorre, attraverso l'attività di valutazione, al sistema nazionale di valutazione. A tal fine l'IPRASE, in coordinamento con il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione e formazione, cura i rapporti con il sistema nazionale di valutazione per la realizzazione di ogni forma di raccordo utile alla partecipazione al sistema stesso, promuovendo tra l'altro intese e forme di cooperazione.

2. Per attivare le forme di raccordo previste in attuazione del comma 1, l'IPRASE:

a) si confronta con il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione e formazione in ordine alle iniziative di specifico interesse, sia nazionali che internazionali, sulle quali indirizzare la partecipazione e la messa a disposizione di risorse;

b) collabora, assieme agli altri soggetti del sistema educativo provinciale, con il sistema nazionale di valutazione, in particolare per l'acquisizione e lo scambio di dati e informazioni utili a una valutazione comparativa delle prestazioni e dei risultati del sistema educativo provinciale;

c) collabora in particolare con il comitato provinciale di valutazione del sistema educativo, previsto dall'art. 43 della legge provinciale sulla scuola, e con l'istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione, per la partecipazione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie alle iniziative nazionali.»

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/Leg del 2008

1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. (Programma di attività, bilancio di previsione, conto consuntivo e regolamento interno di contabilità). - 1. Il programma di attività annuale e pluriennale dell'IPRASE individua gli obiettivi e i progetti degli interventi da realizzare nel periodo di riferimento, le priorità per il perseguimento dei risultati, nonché il relativo fabbisogno finanziario. Il programma di attività annuale, in particolare, costituisce il programma di gestione dell'IPRASE e definisce gli obiettivi gestionali da rea-

lizzare in relazione alle risorse finanziarie a disposizione, che corrispondono alle previsioni di bilancio, secondo la specificazione del relativo documento tecnico di accompagnamento. Il programma pluriennale ha durata triennale ed è aggiornabile annualmente.

2. Il direttore, in coerenza con il piano strategico, predispone il programma di attività avvalendosi del supporto del comitato tecnico-scientifico; per la predisposizione del programma, con riferimento alle attività esercitate dall'osservatorio ai sensi dell'art. 14, il direttore acquisisce e tiene conto delle indicazioni dell'osservatorio stesso. Il direttore adotta il programma di attività e lo trasmette alla Giunta provinciale, per il tramite della struttura provinciale competente in materia di supporto amministrativo al settore istruzione, contestualmente al bilancio preventivo annuale e pluriennale, per la relativa approvazione.

3. Contestualmente all'adozione di provvedimenti di variazione del bilancio, il direttore dispone l'adeguamento del programma di attività, con l'eventuale nuova definizione degli obiettivi e degli interventi.

4. Il direttore, in coerenza con il programma di attività, adotta il bilancio di previsione annuale e pluriennale entro il termine previsto dalle direttive della Giunta provinciale di cui all'art. 13 o, in assenza di tali direttive, entro il 30 novembre. Il direttore, per il tramite della struttura provinciale competente in materia di supporto amministrativo al settore istruzione, trasmette il bilancio adottato, unitamente alla relazione del revisore dei conti, prevista dall'art. 6, comma 3, alla Giunta provinciale per l'approvazione.

5. Il direttore adotta il conto consuntivo e lo trasmette, per il tramite della struttura provinciale di supporto amministrativo al settore istruzione, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce, alla Giunta provinciale per l'approvazione, unitamente:

a) alla relazione del revisore dei conti, prevista dall'art. 6, comma 3;

b) a una relazione - predisposta in coordinamento con il presidente del comitato tecnico-scientifico e acquisito sulla stessa il parere del comitato medesimo - sullo stato di attuazione del piano strategico e del programma annuale e pluriennale di attività, riferendo sulle attività svolte, sul monitoraggio e sugli esiti delle stesse;

c) a un documento illustrativo dei dati patrimoniali e finanziari.

6. Ferma restando l'osservanza dei principi stabiliti dalla normativa provinciale in materia di bilancio e contabilità della Provincia, il direttore può adottare un apposito regolamento interno di contabilità allo scopo di adattare la disciplina contabile alle esigenze operative peculiari dell'istituto. Il regolamento interno di contabilità è sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale ed è predisposto tenendo conto, in particolare, delle seguenti indicazioni:

a) la facoltà del direttore di disporre variazioni di bilancio senza l'approvazione da parte della Giunta provinciale nei seguenti casi:

1) variazioni conseguenti all'utilizzo di fondi di riserva;

2) variazioni afferenti a storni di fondi all'interno della stessa unità previsionale di base;

3) variazioni di pari importo in entrata e in uscita apportate alle partite di giro; sono comprensive anche le variazioni conseguenti alle anticipazioni di cassa da parte del tesoriere;

4) variazioni conseguenti all'assegnazione di fondi a destinazione vincolata da parte della Giunta provinciale;

b) l'attestazione di regolarità tecnico-amministrativa e i controlli di regolarità contabile sui provvedimenti dell'IPRASE, da parte del direttore;

c) l'attivazione di un servizio di cassa economale per provvedere alle spese minute di ufficio, all'acquisto di materiale di consumo, alle spese per prestazioni di servizi che rivestono carattere di urgenza e di indifferibilità. L'incaricato del servizio di cassa economale è nominato dal direttore;

d) l'effettuazione delle spese in economia previste dall'art. 32 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), nell'ambito di programmi periodici articolati per funzione obiettivo e distinti per capitoli di competenza;

e) l'assegnazione, alle medesime condizioni, del servizio di tesoreria dell'IPRASE alla banca alla quale è affidato il servizio di tesoreria della Provincia.

7. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio è deliberata dalla Giunta provinciale secondo le disposizioni dell'art. 35, comma 4, e dell'art. 36 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento) e secondo quanto specificato nel regolamento interno di contabilità.».

Art. 11.

Modificazioni dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/Leg del 2008

1. Nel comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia n. 10- 117/leg del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea dopo le parole: «la Giunta provinciale,» sono inserite le seguenti: «anche attraverso convenzioni con il comune di Rovereto,»;

b) nella lettera *a)* le parole: «alla manutenzione di tali beni provvede la Provincia» sono soppresse.

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/Leg del 2008

1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. (Risorse umane) - 1. L'IPRASE opera avvalendosi di personale:

a) tecnico-amministrativo e ricercatore messo a disposizione dalla Provincia, selezionato tra personale interno e esterno alla Provincia sulla base delle indicazioni date dal direttore dell'IPRASE alla struttura provinciale competente in materia di personale del comparto autonomie locali;

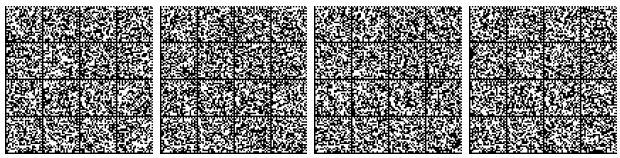

b) docente messo a disposizione dalla Provincia a seguito di una selezione effettuata dal direttore dell'IPRASE secondo quanto indicato dalla Giunta provinciale nel provvedimento di attuazione dell'articolo 84, comma 4, lettera *a)*, della legge provinciale sulla scuola.

2. Il personale messo a disposizione dalla Provincia è individuato nell'ambito dei comparti autonomie locali, scuola o ricerca, secondo quanto disposto dalla normativa provinciale vigente.

3. Tenuto conto, per il personale non amministrativo, degli indirizzi e delle competenze scientifiche indicati dal comitato tecnico-scientifico, il direttore può affidare incarichi, o attivare forme di collaborazione, per lo svolgimento di particolari mansioni specialistiche, tecniche e scientifiche, di consulenza, studio e approfondimento connesse alle finalità dell'IPRASE, nonché per lo svolgimento di altre forme di collaborazione disciplinate dalla legge provinciale n. 23 del 1990; gli incarichi previsti da questo comma sono affidati nel rispetto di quanto stabilito dalla medesima legge provinciale.»

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/Leg del 2008

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. (Struttura organizzativa). - 1. La Giunta provinciale definisce l'organizzazione interna dell'IPRASE, tenuto conto delle proposte del direttore.».

Art. 14.

Modificazioni dell'art. 13 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/Leg del 2008

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 dopo le parole: «delle politiche educative» sono inserite le seguenti: «e con il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione e formazione».

2. Nel comma 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 le parole: «sviluppo e innovazione del sistema scolastico e formativo» sono sostituite dalle seguenti: «supporto amministrativo al settore istruzione».

3. Nel comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 le parole: «sviluppo e innovazione del sistema scolastico e formativo» sono sostituite dalle seguenti: «supporto amministrativo al settore istruzione».

Art. 15.

Modificazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/Leg del 2008

1. Il comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 è abrogato.

Art. 16.

Modificazioni dell'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/Leg del 2008

1. La rubrica dell'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 è sostituita dalla seguente: «Composizione, funzionamento e organizzazione dell'osservatorio».

2. Il comma 2 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 è sostituito dal seguente:

«2. L'osservatorio si riunisce almeno sei volte all'anno, in particolare per esprimere le proprie indicazioni per il piano strategico e per il programma di attività ed è presieduto dal presidente del comitato tecnico-scientifico; per quanto non disposto da questo articolo per il funzionamento dell'osservatorio si applica l'art. 5, comma 3.».

3. Il comma 3 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 è sostituito dal seguente: «3. Per l'espletamento delle proprie attività l'osservatorio si avvale dell'Istituto di statistica della provincia autonoma di Trento e del supporto dell'IPRASE.».

Art. 17.

Sostituzione della rubrica del capo III del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/Leg del 2008

1. La rubrica del capo III del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni».

Art. 18.

Sostituzione dell'art. 17 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/Leg del 2008

1. L'art. 17 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. (Disposizione transitoria). - 1. I membri del comitato tecnico-scientifico già nominati alla data di entrata in vigore di questo regolamento rimangono in carica fino alla scadenza indicata nel provvedimento di nomina.»

Art. 19.

Modificazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/Leg del 2008

1. Dopo il comma 1 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/leg del 2008 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il decreto del presidente della Provincia 9 aprile 2008, n. 12-119/Leg (Regolamento concernente l'ordinamento e il funzionamento del centro per la formazione continua e l'aggiornamento del personale insegnante (art. 42-*bis* della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5);

b) il decreto del presidente della Provincia 21 agosto 2008, n. 31-138/Leg, (Regolamento concernente l'ordinamento e il funzionamento dell'agenzia provinciale per l'alta formazione professionale (art. 67, comma 4-*sexies*, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).».

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Vicepresidente f.f.: PACHER

(*Omissis*).

13R00480

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 28 agosto 2013, n. **20-122/Leg**.

Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2007, n. 18-98/Leg. "Regolamento per il funzionamento e la composizione del comitato provinciale di valutazione del sistema educativo nonché per l'individuazione delle forme di raccordo con il sistema nazionale di valutazione (articolo 43 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)".

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 36/I-II del 3 settembre 2013)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la deliberazione n. 1731 di data 23 agosto 2013, con la quale la Giunta provinciale ha approvato le modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2007, n. 18-98/Leg. "Regolamento per il funzionamento e la composizione del comitato provinciale di valutazione del sistema educativo nonché per l'individuazione delle forme di raccordo con il sistema nazionale di valutazione (art. 43 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)";

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione del titolo del decreto del Presidente della Provincia n. 18-98/Leg del 2007

1. Nel titolo del decreto del Presidente della Provincia n. 18-98/Leg del 2007 le parole: "nonché per l'individuazione delle forme di raccordo con il sistema nazionale di valutazione" sono soppresse.

Art. 2.

Modificazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-98/Leg del 2007

1. La lettera *c)* del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-98/Leg del 2007 è abrogata.

Art. 3.

Modificazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-98/Leg del 2007

1. Nel comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-98/Leg del 2007 le parole: "nel numero di sei membri" sono sostituite dalle seguenti: "nel numero di quattro membri".

Art. 4.

Modificazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-98/Leg del 2007

1. Nel comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-98/Leg del 2007 le parole: "almeno due volte" sono sostituite dalle seguenti: "almeno sei volte".

Art. 5.

Modificazioni dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-98/Leg del 2007

1. Nel comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-98/Leg del 2007 le parole: "per il primo biennio di funzionamento e un nuovo programma per il successivo triennio" sono sostituite dalle seguenti: "per la durata della legislatura, aggiornabile annualmente".

2. Nel comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-98/Leg del 2007 le parole: "; la Giunta provinciale definisce altresì le direttive di massima per il supporto organizzativo del comitato stesso al fine dell'effettuazione dell'attività di competenza" sono abrogate.

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-98/Leg del 2007

1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-98/Leg del 2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Strumenti per la realizzazione dei compiti del comitato)*. — 1. La Provincia assicura al comitato le risorse organizzative e strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dalla legge provinciale e fornisce altresì un supporto di segreteria nell'ambito delle risorse a disposizione del dipartimento competente in materia di istruzione.

2. Per la realizzazione del programma di attività e in particolare per l'attuazione delle iniziative di ricerca, tra le quali rientrano le attività di monitoraggio, di studio e di indagine, il comitato si avvale delle risorse e dei mezzi a disposizione del dipartimento competente in materia di istruzione e formazione. Il comitato si avvale inoltre del supporto tecnico e professionale dell'IPRASE, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto del

Presidente della Provincia 3 aprile 2008, n. 10-117/Leg recante "Regolamento concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) e la composizione ed il funzionamento dell'osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani (art. 42 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e art. 11 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5)", del supporto delle strutture provinciali competenti in materia di statistica nonché delle altre strutture provinciali che esercitano funzioni attinenti ai compiti e all'attività del comitato stesso. La Giunta provinciale definisce le modalità di applicazione di questo comma.

3. Qualora il comitato rappresenti la necessità di svolgere ricerche ovvero attuare iniziative mediante il ricorso a soggetti esterni alla Provincia, presenta una proposta motivata al dipartimento competente in materia di istruzione, che provvede, previa valutazione, agli adempimenti amministrativi necessari e al relativo finanziamento.".

Art. 7.

Modificazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-98/Leg del 2007

1. Nel comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-98/Leg del 2007 le parole: "del medesimo art. 43, comma 4, secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa provinciale vigente".

Art. 8.

*Inserimento dell'art. 10-*bis *nel decreto del Presidente della Provincia n. 18-98/Leg del 2007*

1. dopo l'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-98/Leg del 2007 è inserito il seguente:

"Art. 10-*bis (Disposizioni transitorie)*. — 1. I membri del comitato di valutazione già nominati alla data di entrata in vigore di questo articolo rimangono in carica fino alla scadenza della legislatura in corso alla medesima data.".

Art. 9.

Abrogazioni

1. Gli articoli 4, 8 e 10 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-98/Leg del 2007 sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 28 agosto 2013

Il Vicepresidente F.F.: PACHER

(*Omissis*).

13R00481

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 agosto 2013, n. **0153/Pres**.

Regolamento di modifica al "Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere *a)*, *c)* e *d)* della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)", emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 4 settembre 2013)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 13, comma 2, lettere *a)*, *c)* e *d)*, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), che prevede che con regolamento regionale siano stabiliti: «*a)* i requisiti e le modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei servizi per la prima infanzia da parte dei soggetti gestori, tenendo conto delle specificità di ciascuna delle tipologie previste dalla presente legge, compresi i servizi sperimentali; [...] *c)* le linee guida per l'adozione di apposita Carta dei servizi; *d)* le modalità per la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20»;

Atteso che con proprio decreto del 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres. è stato emanato il «Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere *a)*, *c)* e *d)* della legge regionale 19 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)»;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1306 del 19 luglio 2013 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento di modifica al "Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'awio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere *a)*, *c)* e *d)* della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)", emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230/Pres."»;

Preso atto che la III Commissione consiliare permanente, nella seduta del 30 luglio 2013, e il Consiglio delle Autonomie Locali, nella seduta del 31 luglio 2013, hanno espresso il previsto parere sul testo della modifica regolamentare approvata in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale 1306/2013;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

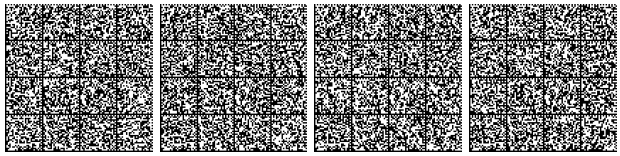

Visto l'art. 14 della legge regionale 19 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1428 del 9 agosto 2013 con la quale è stato approvato in via definitiva il «Regolamento di modifica al "Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere *a)*, *c)* e *d)* della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)", emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230/Pres."»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al "Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere *a)*, *c)* e *d)* della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)", emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230/Pres."», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al «Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere *a)*, *c)* e *d)* della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)», emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230/Pres.

Art. 1.

Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011

1. Al comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione, 4 ottobre 2011, n. 230/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere *a)*, *c)* e *d)* della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), dopo le parole: «i nidi d'infanzia» sono inserite le seguenti: «i micronidi con ricettività ridotta».

2. Al comma 4 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, le parole: «Il nido d'infanzia garantisce» sono sostituite dalle seguenti: «Le tipologie di nido d'infanzia di cui al comma 3 garantiscono».

Art. 2.

Modifica all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011

1. La lettera *a)* del comma 8 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, è sostituita dalla seguente:

«*a)* area esterna: salvo quanto previsto dagli articoli 13, commi 4 e 4-*bis*, 19, comma 2, e 24, comma 2, i servizi per la prima infanzia hanno un'area esterna di pertinenza adeguatamente protetta da evidenti rischi infortunistici per i bambini, dotata di zona ombreggiata e di attrezzature per la permanenza ed il gioco dei bambini;»

Art. 3.

Modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011

1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, dopo le parole: «per il nido d'infanzia» sono inserite le seguenti: «La ricettività dei micronidi con ricettività ridotta è stabilita nel numero massimo di quattordici posti.».

2. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, le parole: «non superiore al 15 per cento della capacità ricettiva della struttura» sono sostituite dalle parole: «in soprannumero rispetto alla ricettività massima della struttura in misura non superiore al 15 per cento di tale ricettività».

3. Dopo il comma 6 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, è inserito il seguente:

«6-*bis*. È possibile derogare dalla percentuale minima del dieci per cento stabilita dal comma 6 qualora le richieste di accesso provenienti da soggetti non dipendenti dall'azienda siano inferiori a tale percentuale minima.».

Art. 4.

Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011

1. Al comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, le parole: «salve comprovate necessità lavorative di entrambi i genitori,» sono soppresse.

Art. 5.

Modifica all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011

1. Al comma 4 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, le parole: «ai sensi della delibera CIPE n. 87 del 13/11/2003» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 13 novembre 2003, n. 87 (Aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa)».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres/2011, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Qualora i nidi d'infanzia prevedano un orario giornaliero ridotto di utilizzo del servizio, come previsto dall'art. 21, comma 3, terzo periodo, della legge regionale 20/2005, i Comuni possono concedere la deroga all'esistenza dell'area esterna. In tal caso, la superficie netta dello spazio interno, così come definita all'art. 14, è aumentata di due metri quadri per bambino.»

Art. 6.

Modifica all'art. 19 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011

1. Al comma 2 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, le parole: «Nelle zone ad alta densità abitativa ai sensi della delibera CIPE 87/2003,» sono sostituite dalle parole: «Ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge regionale 20/2005».

Art. 7.

Modifica all'art. 24 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011

1. Al comma 2 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, le parole: «Nelle zone ad alta densità abitativa ai sensi della delibera CIPE 87/2003,» sono sostituite dalle parole: «Ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge regionale 20/2005».

2. Alla lettera *b)* del comma 3 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, dopo le parole: «all'interno di questi» sono inserite le seguenti: «, qualora vengano somministrate merende preparate in loco,».

3. Alla lettera *b)* del comma 3 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, dopo la parola: «lavastoviglie» sono inserite le seguenti: «Qualora vengano somministrate solo merende preconfezionate, è necessaria solamente la presenza del frigorifero per la conservazione di tali merende, se deperibili.».

Art. 8.

Modifica all'art. 25 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011

1. Al comma 1 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, la parola: «'Titolare» è sostituita dalla seguente: «Gestore».

2. Al comma 2 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, dopo la parola: «funzioni» è sostituita dalla seguente: «servizi».

3. Alla lettera *c)* del comma 2 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, le parole: "fissando obiettivi specifici, attività e metodologie di lavoro per i singoli servizi" sono sostituite dalle parole: «che deve esplicitare nel dettaglio le modalità organizzative e le metodologie educative adottate, anche al fine di garantire la continuità del servizio ai sensi della lettera *e)*, nel caso di sostituzione temporanea dell'educatore cui sono affidati i bambini»;

4. Dopo il comma 2 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il soggetto gestore del servizio educativo domiciliare assicura che le attività e servizi di cui al comma 2, lettere *e)*, *f)* e *g)*, siano svolte da società, associazioni o cooperative aventi come oggetto sociale la gestione di servizi per la prima infanzia, oppure da enti pubblici. A tale scopo, il gestore allega alla segnalazione certificata di inizio attività del servizio una dichiarazione rilasciata dalle predette società, associazioni, cooperative o enti pubblici, in cui vengono esplicitate nel dettaglio le modalità di attuazione delle attività e servizi di cui al comma 2 lettere *e)*, *f)* e *g)*.»

Art. 9.

Modifica all'art. 27 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011

1. Al comma 1 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, le parole da «; nel caso in cui vengano accolti» a «la ricettività massima è di tre bambini» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui al massimo due bambini di età compresa tra i tre e i nove mesi.» e le parole: «quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «undici anni».

2. Al comma 2 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, le parole: «fino a sette bambini» sono sostituite dalle seguenti: «fino a otto bambini».

3. Al comma 2 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, le parole: «In tal caso non si applica la disposizione del secondo periodo dell' art. 25, comma 2, lett. *b)*. sono soppresse.

Art. 10.

Modifica all'art. 29 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./201

1. Il comma 4 dell'art. 29 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, è sostituito dal seguente:

«4. All'interno dell'abitazione devono essere individuabili i locali esclusivamente riservati al servizio durante l'orario di apertura, comprensivi dí almeno un locale o spazio adibito alla preparazione dei pasti, di un servizio igienico e di un ulteriore locale o spazio organizzato per l'attività educativa e di cura.»

2. Al comma 5 dell'art. 29 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, dopo le parole: «La superficie dei locali» sono inserite le seguenti: «o spazi».

Art. 11.

Modifica all'art. 33 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./201

1. Dopo il comma 1 dell'art. 33 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Nel caso di servizi educativi domiciliari i soggetti gestori devono presentare la SCIA di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, lett. *d)*, presso ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili in cui si svolge il servizio.»

Art. 12.

Modifica all'art. 34 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./201

1. Alla lettera *b)* del comma i dell'art. 34 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, dopo le parole: «all'accreditamento» sono inserite le seguenti: «entro il termine di trenta giorni dal verificarsi di tali modifiche».

2. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 34 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, dopo le parole: «specificandone la motivazione» sono inserite le seguenti: «entro il termine di trenta giorni dal verificarsi di tali interruzioni».

3. Alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 34 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, dopo le parole: «al soggetto gestore dell'attività» sono inserite le seguenti: «entro il termine di trenta giorni dal verificarsi di tali variazioni».

Art. 13.

Modifica all'art. 39 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2001

1. Al comma 5 dell'art. 39 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, le parole: «entro 24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di ventiquattro mesi».

2. Al comma 9 dell'art. 39 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, le parole: «disciplinati dai Titoli precedenti» sono sostituite dalle parole: "disciplinati dai titoli I, Il, III e IV».

3. Al comma 9 dell'art. 39 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono inserite le seguenti: «Tale termine può essere prorogato, a richiesta, dal Comune competente per territorio, per un ulteriore periodo di dodici mesi per l'adeguamento ai requisiti inerenti i titoli formativi e per un ulteriore periodo di ventiquattro mesi per l'adeguamento ai requisiti strutturali.»

Art. 14.

Modifica all'art. 41 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011

1. Al comma 2 dell'art. 41 del decreto del Presidente della Regione 230/Pres./2011, le parole: «hanno efficacia dal 1° settembre 2013 con riferimento all'anno scolastico 2013/2014.» sono sostituite dalle seguenti: «hanno efficacia dal 1° settembre 2015 con riferimento all'anno scolastico 2015/2016».

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente:* SERRACCHIANI

13R00482

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 agosto 2013, n. **0155/Pres**.

LR 6/2006 art. 39, comma 2: regolamento per la determinazione per l'anno 2013 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), destinata al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei Comuni.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Friuli Venezia Giulia del 4 settembre 2013 n. 36)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Visti gli articoli 38 (Finanziamento del sistema integrato) e 39 (Finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei Comuni) della sopra citata legge regionale 6/2006;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su Conforme deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2013, n. 1410

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la determinazione per l'anno 2013 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all'art. 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), destinata al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei comuni», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Visto, *Il Presidente:* SERACCHIANI

Regolamento per la determinazione per l'anno 2013 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), destinata al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei comuni.

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), determina per l'anno 2013 i criteri e le modalità di utilizzo della quota individuata con deliberazione della Giunta regionale n. 514 del 28 marzo 2013 destinata a favorire il superamento delle disomogeneità territoriali nell'offerta di servizi, a far fronte ai maggiori costi sostenuti dai comuni che sono tenuti a erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dalla generalità dei comuni, nonche' a promuovere e realizzare progetti o programmi innovativi e sperimentali sul territorio regionale.

Art. 2.

Destinatari

1. Sono destinatari della ripartizione della quota di cui all'articolo 1 i comuni singoli e gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 6/2006.

Art. 3.

Individuazione aree intervento

1. Per l'anno 2013 per far fronte ai maggiori costi sostenuti dai comuni, che sono tenuti a erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dalla generalità dei comuni, con i fondi regionali si sostengono

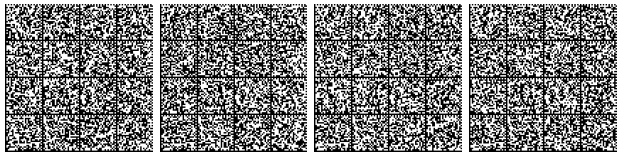

gli interventi a favore di minori stranieri non accompagnati inseriti in strutture, compresi i minori stranieri non accompagnati i cui Stati di provenienza appartengono alla comunità europea.

2. Per l'anno 2013 per la promozione e la realizzazione di progetti o programmi innovativi e sperimentali e per il conseguimento degli obiettivi regionali previsti nelle Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 458 del 22 marzo 2012, si sostengono i seguenti interventi:

a) il consolidamento del sistema associato di governo del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali in linea con quanto previsto all'obiettivo 2/2013-2015 delle su citate Linee guida;

b) la stabilizzazione e il consolidamento delle prestazioni e degli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale 6/2006 al fine di definire un sistema di offerta per tipologie di servizi e prestazioni trasversale alle aree di bisogno articolato in:

welfare d'accesso;

servizi domiciliari;

servizi a carattere comunitario semiresidenziale;

servizi a carattere comunitario a ciclo residenziale;

misure di sostegno e assistenza economica;

in linea con quanto previsto all'Obiettivo n. 3/2013-2015 delle Linee guida.

Art. 4.

Criteri e modalità di riparto

1. La quota di finanziamento, destinata per l'anno 2013 alla realizzazione degli interventi di cui dell'articolo 3, è così suddivisa:

a) fino ad un massimo del 15 per cento per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, a favore di minori stranieri non accompagnati inseriti in strutture, da ripartire tra i comuni richiedenti con le seguenti modalità:

1) prioritariamente si tiene conto del costo relativo all'accoglimento residenziale sostenuto dai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti; l'intervento regionale è pari al 100 per cento delle spese dichiarate. I comuni sono autorizzati a dichiarare anche i costi sostenuti nei mesi di novembre e dicembre 2012 per i minori il cui inserimento in strutture residenziali è avvenuto successivamente alla data del 31 ottobre 2012 termine ultimo per le presentazioni delle domande riferite all'anno in questione;

2) la rimanente disponibilità è ripartita in maniera proporzionale tra i comuni richiedenti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti fino ad un massimo del 90 per cento delle spese dichiarate. I comuni sono autorizzati a dichiarare anche i costi sostenuti nei mesi di novembre e dicembre 2012 per i minori il cui inserimento in strutture residenziali è avvenuto successivamente alla data del 31 ottobre 2012 termine ultimo per le presentazioni delle domande riferite all'anno in questione;

b) fino a un massimo del 15 per cento per gli interventi indicati all'articolo 3, comma 2 lettera *a)*, per il consolidamento del sistema associato di governo del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali in linea con quanto previsto all'Obiettivo 2/2013-2015 nelle Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona. La ripartizione a favore degli enti gestori del servizio sociale dei Comuni è effettuata proporzionalmente sulla base della popolazione residente in ogni ambito distrettuale garantendo comunque ad ogni Ente un contributo minimo pari a € 35.000,00;

c) fino a un massimo dell'80 per cento, a favore degli enti gestori del servizio sociale dei Comuni, per gli interventi indicati all'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, per la stabilizzazione e il consolidamento delle prestazioni e degli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale 6/2006 al fine di definire un sistema di offerta per tipologie di servizi e prestazioni trasversale alle aree di bisogno in linea con quanto previsto all'Obiettivo n. 3/2013-2015 delle Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona. Le risorse disponibili sono ripartite su base parametrica applicando i seguenti criteri:

1) prioritariamente il 7 per cento della quota disponibile è destinata agli enti gestori sul cui territorio è individuato un Comune con una densità abitativa superiore a 800 abitanti per kmq e che abbia una popolazione residente superiore agli 11.000 abitanti;

2) la rimanente disponibilità è così ripartita:

2.1) il 43 per cento sulla base della popolazione residente in ogni ambito distrettuale;

2.2) il 25 percento sulla base della popolazione anziana presente in ogni ambito distrettuale;

2.3) il 20 per cento sulla base della popolazione minorile presente in ogni ambito distrettuale;

2.4) il 7 per cento sulla base della dispersione territoriale e del numero di Comuni certificati come totalmente montani presenti in ogni ambito distrettuale;

2.5) il 5 per cento sulla base della popolazione straniera residente in ogni ambito distrettuale

2. Entro 60 giorni dal giorno successivo al termine finale per la presentazione delle domande di contributo la Direzione centrale competente provvede all'adozione del provvedimento di concessione dei fondi di cui al comma 1, lettera *a)*, punti 1) e 2).

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Direzione centrale competente provvede alla concessione dei fondi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*.

Art. 5.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande per accedere ai finanziamenti per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, redatte secondo il modello di cui all'Allegato A, sono presentate alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro il 31 ottobre 2013.

Art. 6.

Rendicontazione

1. La rendicontazione è effettuata ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei termini stabiliti nel decreto di concessione.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

(riferito all'articolo 5, comma 1)

MODELLO DI RICHIESTA "MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI"

Alla Regione Autonoma FVG
Direzione centrale salute integrazione
sociosanitaria e politiche sociali
Area servizi sociali e integrazione
sociosanitaria
Riva N. Sauro, 8
34124 TRIESTE

Oggetto: L.R. 6/2006 art. 39, finanziamento delle funzioni dei comuni
Istanza di contributo anno 2013 **"Minori stranieri non accompagnati"**

Il sottoscritto _____ Responsabile

dell' ente (comune o ente gestore) _____

CHIEDE

che venga concesso un contributo, nella misura massima consentita dall'art. 4, comma 1, lett. a), del "Regolamento per la determinazione per l'anno 2013 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 6/2006 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), destinata al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei comuni" a sostegno degli oneri relativi all'accoglimento residenziale di minori stranieri non accompagnati.

A tal fine dichiara

a) che al 31.12.2012 la popolazione residente nel comune di _____ è di n. _____ abitanti

b) che il costo preventivato per l'anno 2013 è di Euro_____ (ricomprendendo anche Euro _____ per minori inseriti in struttura a partire dal 01 novembre 2012 fino al 31.12.2012 e non rientranti nella domanda di contributo presentata nell'anno 2012).

Numero minori	numero mesi/gg accoglimento in comunità	costo retta mensile/giornaliera

FIRMA DEL RESPONSABILE

13R00483

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 agosto 2013, n. **48/R**.

Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) in materia di deduzioni dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le micro, piccole e medie imprese.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 42 del 30 agosto 2013)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA:

Il seguente regolamento:

(*Omissis*)

Visto il parere della Prima e Terza Commissione consiliare, espresso nella seduta dell' 11 luglio 2013;

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità applicative per usufruire delle deduzioni dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per le micro, piccole e medie imprese, delle spese sostenute per il personale dipendente assunto nell'anno 2013 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato per un periodo di durata pari o superiore a due anni, ai sensi dell'articolo 5 quindecies, comma 1, lettera d *bis)* della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese).

Art. 2.

Requisiti per l'utilizzo delle deduzioni

1. Le micro, piccole e medie imprese, di cui al Regolamento CEE n. 800/2008 della Commissione, Allegato *I)*, per usufruire delle deduzioni devono:

a) essere iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) avere la sede o l'unità operativa che ha effettuato l'assunzione sul territorio della Regione Toscana:

e) non aver fatto ricorso a procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti all'assunzione.

2. I lavoratori iscritti ad un servizio per l'impiego della Toscana ed appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 5 quindecies, comma 1, lettera d *bis)* della I.r. 35/2000 devono essere impiegati nelle sedi o unità operative delle imprese localizzate in Toscana.

Art. 3.

Specificazioni in ordine alle assunzioni di personale

1. Costituiscono nuove assunzioni che consentono di usufruire delle deduzioni di cui al presente regolamento anche le trasformazioni dei rapporti di lavoro del personale dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato.

2. Le imprese costituite nel 2013 possono usufruire delle deduzioni in riferimento ai lavoratori assunti nel medesimo anno purché l'assunzione non derivi dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti.

Art. 4.

Importo ammesso a deduzione

1. L'importo ammesso a deduzione è pari al costo del lavoro ai fini IRAP, così come stabilito dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sostenuto dall'impresa per ciascun lavoratore.

2. L'importo di cui al comma I rientra nella disciplina del regime «de minimis».

Art. 5.

Decorrenza e durata delle deduzioni

1. La deduzioni spettano per il periodo d'imposta 2013 e per i due esercizi successivi.

Art. 6.

Modalità di fruizione e perdita del diritto alle deduzioni

1. Le imprese usufruiscono della deduzione attraverso una specifica indicazione sul modello annuale della dichiarazione dei redditi tenendone conto in sede di versamento a saldo dell'IRAP.

2. La perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 comporta la perdita del diritto di fruizione delle deduzioni.

Art. 7.

Verifiche e controlli

1. La Regione effettua verifiche a campione in merito al possesso dei requisiti dei soggetti che hanno fruito delle deduzioni in sede di dichiarazione annuale e redige un elenco di coloro che ne hanno usufruito illegittimamente.

2. L'elenco di cui al comma 1 è trasmesso all'Agenzia delle entrate per le verifiche di competenza, anche sulla base delle strategie di controllo determinate con apposito atto della Regione, come disposto nella convenzione stipulata dalla Regione Toscana con la stessa Agenzia per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF

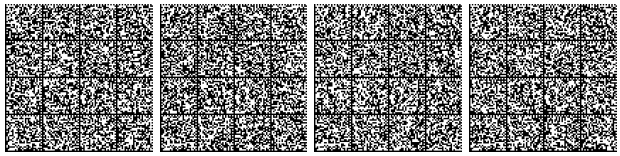

prevista dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

3. L'Agenzia delle entrate procede alle operazioni di controllo formale sulle dichiarazioni, sulla base di quanto indicato nella convenzione di cui al comma 2.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 26 agosto 2013

ROSSI

13R00484

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2013, n. **27**.

Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e altre disposizioni in materia di ATER.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Anno XLIV - n. 79 - Speciale del 21 agosto 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all'art. 36 della L.R. 96/1996)

1. Il comma 1, dell'articolo 36, della legge regionale 20 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) è sostituito dal seguente: «1. Nei confronti di coloro che alla data del 30 giugno 2013 occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica è consentita l'assegnazione, dell'alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 3.»

2. Alla lettera *a)*, del comma 4, dell'articolo 36, della L.R. 96/1996 le parole «31 ottobre 2011» sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2013».

Art. 2.

Interpretazione autentica dell'art. 25, comma 1, punti 1 e 2 della L.R. 96/1996)

1. Le disposizioni di cui all'art. 25, comma 1, punti 1 e 2, della L.R. 96/1996 sono interpretate nel senso che si applicano a tutti i soggetti in possesso delle condizioni reddituali ivi definite, anche se proprietari o usufruttuari, a qualsiasi titolo, di beni immobili che non producano redditi da locazione o da altra attività economica e che abbiano una rendita catastale o un reddito dominicale inferiori ad € 100,00.

2. I soggetti gestori degli alloggi di Edilizia Residenziale pubblica sono tenuti ad attenersi alla presente interpretazione per la determinazione dei canoni a far data dalla pubblicazione della legge ed a sanare gli eventuali contenziosi in essere, inerenti i periodi pregressi, mediante l'immediata applicazione dei criteri fissati dal comma 1.

Art. 3.

(Sostituzione del comma 21 dell'art. 7 della L.R. 96/1996)

1. Il comma 21, dell'art. 7, della L.R. 96/1996 è sostituito dal seguente:

«Ai componenti le Commissioni istituite con il presente articolo ed al Segretario della commissione medesima è corrisposto ed è determinato da parte dell'ATER, per le assegnazioni degli alloggi di loro competenza, un gettone di presenza pari a 30 euro, così come stabilito dalla legge 122 del 2010, oltre al rimborso delle spese di viaggio, per ciascuna seduta, intendendosi per seduta il complesso di lavori svolti nell'intera giornata o seduta anche se in tempi frazionati. Ai Presidenti di dette Commissioni è riconosciuta un'indennità di carica onnicomprensiva pari al 20% delle indennità di carica dei consiglieri regionali, oltre al rimborso delle spese di viaggio per ciascuna seduta.»

Art. 4.

(Decadenza dall'assegnazione di alloggio a canone agevolato)

1. Le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale e i Comuni gestori di alloggi sociali (così come definiti dal D.M. 22 aprile 2008) nel territorio della Regione Abruzzo sono autorizzati, nei casi previsti dal presente articolo, ad applicare le procedure di mobilità, verso alloggi a canone sovvenzionato, delle famiglie assegnatarie di appartamenti di edilizia convenzionata (Legge 431/1998).

2. L'applicazione della mobilità di cui al comma 1 si applica a tutte le famiglie assegnatarie di alloggi di edilizia sociale, che ne fanno richiesta ai sensi del comma 3.

3. Possono richiedere la mobilità verso alloggi di edilizia sovvenzionata gli assegnatari di appartamenti di edilizia convenzionata (Legge 431/1998) che documentino, nel contesto del proprio nucleo familiare una delle seguenti fattispecie:

a) perdita di lavoro con contestuale immediata perdita di reddito, anche di un solo membro della famiglia;

b) morte del percettore di reddito con contestuale perdita dei requisiti minimi di accesso all'edilizia convenzionata.

4. Il soggetto gestore, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di parte, stila la graduatoria rispettando i parametri oggettivi previsti dalla L.R. 96/1996.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regionale».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 9 agosto 2013

(*Omissis*).

13R00473

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2013, n. **28**.

Partecipazione della Regione alla Fondazione Michetti di Francavilla al Mare, finanziamento a sostegno del Premio letterario «Città di Penne - Mosca», Celebrazioni Centenario terremoto della Marsica e iniziative in favore del Teatro dei Marsi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 79 Speciale del 21 agosto 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Partecipazione alla Fondazione Michetti

1. La Regione Abruzzo, allo scopo di favorire una conoscenza scientificamente adeguata e socialmente partecipata della pittura e di potenziare un centro di interesse culturale di alta specializzazione, riconosce l'importanza della Fondazione "Francesco Paolo Michetti", con sede in Francavilla al Mare (CH), Ente morale eletto con D.P.R. 24 luglio 1955, n. 1497, di seguito denominata Fondazione, nella divulgazione e promozione dell'arte e della pittura.

2. A tale scopo e per le finalità di cui all'articolo 8 dello Statuto regionale, la Regione partecipa e contribuisce finanziariamente al sostegno della Fondazione, secondo le modalità stabilite dall'art. 2.

3. Lo Statuto della Fondazione prevede la presenza nel Consiglio di Amministrazione di un rappresentante del Consiglio regionale.

Art. 2.

Contributi annuali

1. La Regione contribuisce al sostegno della Fondazione attraverso la concessione di contributi annuali, da erogarsi entro il 31 maggio di ogni anno, di importo massimo pari a € 60.000,00.

2. Ai sensi dell'art. 10, della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 "Norme sulla contabilità regionale", la Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, definisce il contributo di cui al comma 1, previa verifica del bilancio di previsione dell'anno in corso e del consuntivo dell'anno precedente, debitamente approvati dagli organi competenti della Fondazione.

3. I contributi previsti dai commi 1 e 2 sono concessi ai sensi e nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).

4. L'erogazione del contributo è subordinata all'esito favorevole delle verifiche e della rendicontazione delle spese effettuate con il contributo regionale, ai sensi della normativa statale e regionale in materia.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Per l'anno 2013, all'onere corrente derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in euro 60.000,00 si fa fronte:

a) con lo stanziamento dell'unità previsionale di base (U.P.B.) 10.01.004 "Interventi a sostegno delle attività culturali e sportive ", capitolo di spesa 61669 "Contributo a favore della Fondazione Michetti" già iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 per complessivi euro 30.000,00;

b) con l'incremento della dotazione, per competenza e cassa, del capitolo di spesa 10.01.004-61669 "Contributo a favore della Fondazione Michetti" per l'importo complessivo di euro 30.000,00, diminuendo di pari importo, per l'esercizio corrente quella del capitolo di spesa 10.02.009-62424 "Interventi per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo – L.R. 22.2.2000, n. 15".

2. Per gli anni successivi si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme sulla contabilità regionale).

Art. 4.

Finanziamento a sostegno del Premio letterario "Città di Penne-Mosca"

1. La Regione Abruzzo riconosce l'importanza dell'attività svolta dal Comitato Organizzatore Premio Città di Penne. A tal fine concede, per il solo anno 2013, un contributo straordinario di € 30.000,00 finalizzato al sostegno e alla diffusione del premio letterario "Città di Penne-Mosca".

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse stanziate sull'unità previsionale di base (U.P.B.) 10.01.004 "Interventi a sostegno delle attività culturali e sportive" capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo in favore del Comitato organizzatore premio città di Penne".

3. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a) in diminuzione U.P.B. 10.02.009 – 62424 "Interventi per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo – L.R. 22.2.2000 n. 15" per euro 30.000,00;

b) in aumento U.P.B. 10.01.004 capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo in favore del Comitato organizzatore premio città di Penne" per euro 30.000,00.

Art. 5.

Celebrazioni centenario terremoto della Marsica

1. Nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la conoscenza degli aspetti legati agli eventi sismici, la Regione Abruzzo partecipa alle iniziative del Comune di Avezzano finalizzate alla realizzazione delle celebrazioni per il centenario del terremoto della Marsica.

2. Per le finalità previste al comma 1, la Regione concede al Comune di Avezzano un contributo straordinario di € 10.000,00 per l'anno 2013.

3. All'onere di spesa di cui al presente articolo si provvede mediante lo stanziamento del capitolo di spesa di nuova istituzione 05.01.003 - 151305, da denominare "Celebrazioni centenario terremoto della Marsica".

4. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a) lo stanziamento del capitolo di entrata 03.02.001 - 32102 denominato "Redditi di beni patrimoniali disponibili", è incrementato di € 10.000,00;

b) lo stanziamento del capitolo di spesa 05.01.003 – 151305 denominato "Celebrazioni centenario terremoto della Marsica" è incrementato di € 10.000,00.

Art. 6.

Iniziative in favore del Teatro dei Marsi

1. Nell'ambito delle iniziative per promuovere le attività dei teatri regionali, la Regione Abruzzo partecipa alle iniziative e alle attività svolte dal Teatro dei Marsi di Avezzano.

2. Per le finalità previste al comma 1, la Regione concede al Teatro Lanciavicchio di Avezzano, per le rappresentazioni svolte nell'ambito delle stagioni teatrali del Teatro dei Marsi, un contributo straordinario di € 70.000,00 per l'anno 2013.

3. All'onere di spesa di cui al presente articolo si provvede mediante lo stanziamento del capitolo di spesa 10.01.004 - 61673 denominato "Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano".

4. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a) lo stanziamento del capitolo di entrata 03.02.001 - 32102 denominato "Redditi di beni patrimoniali disponibili", è incrementato di € 70.000,00;

b) lo stanziamento del capitolo di spesa 10.01.004 - 61673 denominato "Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano" è incrementato di € 70.000,00.

Art. 7.

Abrogazioni

1. Sono o rimangono abrogate le seguenti disposizioni legislative:

a) L.R. 16 luglio 1997, n. 62 "Contributo annuale alla Fondazione Michetti di Francavilla al Mare per gli anni 1997/1998/1999";

b) L.R. 7 settembre 1992, n. 86 "Contributo finanziario a premi vari";

c) L.R. 23 luglio 1991, n. 39 "Contributo finanziario a premi vari";

d) L.R. 21 agosto 1990, n. 81 "Contributo finanziario a premi vari";

e) L.R. 6 aprile 1989, n. 27 "Contributo finanziario a premi vari";

f) L.R. 14 dicembre 1987, n. 93 "Contributi per manifestazioni culturali";

g) L.R. 9 settembre 1986, n. 51 "Modifica ed integrazione della legge regionale approvata dal Consiglio regionale il 16 luglio 1986: "Contributo finanziario Premio Michetti, Centro studi dannunziani, Premio Flaiano, Premio Scanno, Premio Teramo, La casa di Dante, Premio Vasto, Alternative attuali, Premio Avezzano, Agorà di Giulianova, Premio Città di Penne, Premio Arsita";

h) L.R. 9 settembre 1986, n. 50 "Contributo finanziario Premio Michetti, Centro studi dannunziani, Premio Flaiano, Premio Scanno, Premio Teramo, La casa di Dante, Premio Vasto, Alternative attuali, Premio Avezzano, Agorà di Giulianova, Premio Città di Penne, Premio Arsita";

i) L.R. 17 maggio 1985, n. 53 "Proroga della L.R. 22 dicembre 1984, n. 83, concernente: contributo a favore del Centro studi dannunziani di Pescara e della Fondazione Premio Michetti di Francavilla al Mare";

j) L.R. 22 dicembre 1984, n. 83 "Proroga della legge regionale 9 novembre 1983, n. 68, concernente contributo a favore del Centro Studi Dannunziani di Pescara e della Fondazione Premio Michetti di Francavilla al Mare";

k) L.R. 9 novembre 1983, n. 68 "Proroga delle leggi regionali n. 64 e n. 67 del 27 agosto 1982 (Contributi ad istituzioni culturali)";

l) L.R. 27 agosto 1982, n. 64 "Contributo finanziario alla fondazione premio Michetti di Francavilla al Mare";

m) L.R. 21 novembre 1978, n. 74 "Concessione di un contributo alla Fondazione Francesco Paolo Michetti di Francavilla al Mare".

Art. 8.

Norma transitoria

1. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

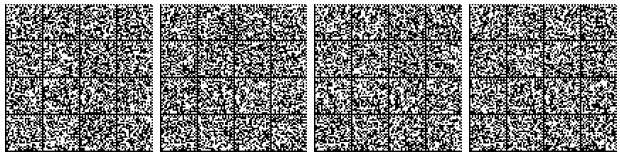

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 9 agosto 2013

CHIODI

(*Omissis*)

13R00474

LEGGE REGIONALE 28 agosto 2013, n. **29**.

Modifiche alla L.R. 14 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini), modifiche alla L.R. 14.09.1999, n. 77 e modifica alla L.R. 28.01.2004, n. 10.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 31 ordinario del 4 settembre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2012, N. 26 (ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DELLA PARITÀ GIURIDICA E SOSTANZIALE TRA DONNE E UOMINI)

Art. 1.

Integrazioni alla legge regionale 14 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini

1. Dopo l'art. 4 della L.R. 26/2012 è inserito il seguente:

"Art. 4-*bis (Decadenza dalla carica)*. — 1. La Componente che non partecipa per tre sedute consecutive ai lavori della Commissione, senza dare giustificazione dell'assenza dalla seduta, con le modalità stabilite dal Regolamento di cui al comma 5 dell'art. 5, decade dalla carica.

2. La decadenza è dichiarata dall'Ufficio di Presidenza della Commissione che ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale per la sostituzione ai sensi del comma 6 dell'art. 4".

Art. 2.

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 14 giugno 2012, n. 26

1. I commi 3 e 4, dell'articolo 6, della legge regionale 26/2012 sono abrogati.

Art. 3.

Sostituzione dell'articolo 9, della legge regionale 14 giugno 2012, n. 26

1. L'articolo 9, della legge regionale 26/2012 è sostituito dal seguente:

"Art. 9 *(Norma finanziaria)*. — 1. In fase di prima attuazione agli oneri derivanti dalla presente legge, stimati per l'anno 2013 in euro 10.000,00, si fa fronte con le risorse stanziate nel bilancio di previsione del Consiglio Regionale, unità previsionale di base (U.P.B.) 01.01.10 "Spese correnti", capitolo di nuova istituzione denominato "Spese per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne".

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2013 del Consiglio Regionale è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

a) in aumento: capitolo di spesa di nuova istituzione 01.01.10 - denominato "Spese per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne" per euro 10.000,00;

b) in diminuzione: capitolo di spesa 01.01.10 - 4306 "Funzionamento garante dei detenuti" per euro 10.000,00;

3. Per le annualità successive al 2013, gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento dell'U.P.B. 01.01.10 del bilancio di previsione del Consiglio Regionale, annualmente determinato ed iscritto ai sensi dell'articolo 20, comma 2 dello Statuto della Regione Abruzzo e dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio Regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione).

4. L'Ufficio di Presidenza provvede alle occorrenti variazioni del bilancio del Consiglio regionale.".

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 4.

Modifiche alla L.R. n. 77 del 14 settembre 1999 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo"

1. Il primo capoverso del comma 2, dell'art. 8, della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta Regionale provvede ad adottare gli atti organizzativi di cui al successivo art. 17, articolando le Direzioni secondo le caratteristiche funzionali di ciascuna, prevedendo all'interno di esse lo svolgimento di tutte o di alcune delle seguenti attività in diretto raccordo con le strutture competenti per materia.".

2. Dopo il comma 2, dell'articolo 8, della Legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Competente a proporre gli atti di cui al comma 2 è il Direttore preposto alle Risorse umane e alla organizzazione, sentiti i Direttori interessati."

3. La lettera *l)*, del comma 1, dell'articolo 23, della Legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 è sostituita dalla seguente:

"*l)* provvede, all'interno della Direzione, alla mobilità del personale di qualifica non dirigenziale assegnato alla stessa, anche per sedi diverse, sentiti i Dirigenti dei Servizi interessati;".

4. All'art. 31, della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole "e la Giunta regionale" sono soppresse;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. la Giunta regionale, nel rispetto delle relazioni sindacali, adotta gli atti elencati nel comma 4, su proposta del Direttore preposto alle Risorse umane e alla organizzazione".

5. Il comma 3, dell'art. 35, della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 è sostituito dal seguente:

"3. La mobilità del personale tra le Direzioni è disposta dal Direttore preposto alle Risorse umane, sentiti i Direttori interessati, nel rispetto dei criteri di cui al secondo comma.".

Art. 5.

Ulteriori modifiche alla L.R. n. 77 del 14 settembre 1999

1. Al comma 1, dell'art. 22, della Legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, le parole "Ferma restando la dotazione complessiva della dirigenza di cui all'allegato B" nonché le parole "del 20% del numero complessivo delle Direzioni regionali e, rispettivamente del 20% e" ed infine le parole "di cui all'art. 10, comma 5" sono soppresse.

Capo III

ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Art. 6.

Norme in materia di spese per il personale della Giunta e degli Enti strumentali

1. Nel rispetto dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica, la Giunta regionale, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 26, della L.R. 30.04.2009, n. 6 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)", può autorizzare gli Enti di cui all'elenco previsto dall'art. 10, comma 13, lett. *b)*, della Legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo", ovvero può procedere all'assunzione di personale, nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, o al diverso limite che dovesse essere previsto da norme statali in materia di contenimento del costo del personale, solo qualora il rapporto di incidenza tra spesa complessiva del personale e spesa complessiva corrente sia inferiore al 50%.

2. Ai fini del presente articolo per spesa complessiva si intende quella sostenuta complessivamente sia dalla Giunta Regionale che dagli Enti contenuti nell'elenco indicato nel comma 1.

Art. 7.

*Modifica all'art. 30 (Ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica) della L.R. n. 68 del 28 dicembre 2012 "Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti"*1. Dopo il comma 2, dell'art. 30, della L.R. 68/2012 è inserito il seguente comma:

"2-*bis*. Alle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.), vista la natura giuridica di "aziende" delle stesse, non si applicano le seguenti disposizioni:

a) lettera *a)* del comma 1 relativamente ai commi 3, 7, 13 e 14 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) lettera *b)* del comma 1;

c) lettera *d)* del comma 1 relativamente al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.".

Art. 8.

Modifiche alla L.R. n. 10 del 28.1.2004 "Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente"

1. Al terzo periodo, del comma 4, dell'articolo 28, della legge regionale 10/2004, tra le parole "entro il termine" e le parole "del 15 marzo" la parola "improrogabile" è soppressa.

Al comma 4, dell'articolo 28, della legge regionale 10/2004 sono aggiunte, infine, le seguenti parole "Qualora il versamento venisse effettuato oltre la data del 15 marzo, si applica la sanzione prevista al comma 4, lett. *a)*, dell'articolo 53.".

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 agosto 2013

CHIODI

13R00487

REGIONE SICILIA

LEGGE 21 agosto 2013, n. **16**.

Modifiche all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni ed iniziative in favore degli enti teatrali e delle province regionali.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana n. 39 - Suppl. ord. n. 1 - del 23 agosto 2013)*

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributi in favore di enti

1. Il comma 2 dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"2. Oltre agli enti di cui al comma 1, i soggetti già destinatari di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi, ove presentino istanza e abbiano i requisiti per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo, possono essere prioritariamente beneficiari di un sostegno economico, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio della Regione.".

2. Dopo il comma 3 dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni è inserito il seguente:

"3-*bis*. Ai fini del riconoscimento, dell'attribuzione e dell'erogazione del contributo gli enti presentano:

a) una relazione dettagliata relativa alla struttura dell'ente, al numero del personale occupato, ai curricula degli operatori e di tutto il personale nonché dei singoli componenti degli organi di amministrazione e un elenco dettagliato delle spese di gestione del triennio precedente;

b) l'elenco di tutte le entrate e finanziamenti a qualsiasi titolo ottenuti dall'ente, specificando dettagliatamente sia nel preventivo che nel consuntivo la finalizzazione del contributo regionale ed, in particolare, gli eventuali altri contributi provenienti da altri enti erogatori. È, altresì, specificata la denominazione degli altri soggetti erogatori e l'entità degli importi ricevuti;

c) il bilancio degli ultimi tre anni;

d) una relazione analitica dell'attività per la quale è richiesto il finanziamento, che consenta il giudizio analitico della congruità della spesa;

e) una dichiarazione di inesistenza di incompatibilità o conflitto di interesse secondo la normativa vigente.".

3. Al comma 4 dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni le parole "all'allegato "1" della" sono sostituite dalla parola "alla".

4. Dopo il comma 8 dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni sono inseriti i seguenti commi:

"8-*bis*. Per le finalità del presente articolo è istituito nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013, dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione un apposito fondo destinato al finanziamento di contributi in favore di soggetti beneficiari di un sostegno economico, con una dotazione complessiva di 6.500 migliaia di euro, da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera della Giunta regionale, ai dipartimenti competenti per materia. I contributi sono attribuiti ed erogati sulla base della disponibilità finanziaria iscritta nel bilancio della Regione, della congruità della spesa e della validità sociale e culturale della stessa, sottoposta alle valutazioni da effettuarsi a cura di commissioni nominate da parte degli Assessori regionali dei dipartimenti competenti (Beni culturali e identità siciliana; Famiglia, politiche sociali e lavoro; Infrastrutture e mobilità; Istruzione e formazione professionale; Risorse agricole e alimentari; Salute; Turismo, sport e spettacolo). L'erogazione del contributo è subordinata all'acquisizione dell'informativa antimafia secondo le disposizioni di legge vigenti.

8-*ter*. La Giunta regionale approva lo schema di avviso generale di selezione e individua la struttura di massima dimensione che provvede alla pubblicazione dello stesso. Tale avviso contiene le modalità attuative contenute nel presente articolo e indica i dipartimenti regionali che devono pubblicare eventuali avvisi speciali di settore previsti dalla vigente legislazione regionale. Ai dipartimenti competenti devono pervenire, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i documenti previsti dal presente articolo, debitamente redatti e sottoscritti dal legale rappresentante degli enti.

8-*quater*. Per l'anno 2013, in considerazione della funzione strumentale che svolgono alcuni enti dell'area del disagio sociale e della disabilità, le relative istanze devono essere presentate entro quindici giorni dall'avviso e le istruttorie di concessione di contributi sono definite entro il termine di quindici giorni dalla presentazione delle stesse.

8-*quinquies*. È fatto obbligo alla Giunta regionale di pubblicare sul sito ufficiale della Regione siciliana la graduatoria degli enti beneficiari dei contributi, con il relativo importo, il giorno successivo all'approvazione del decreto.".

5. La Giunta regionale adotta gli atti di cui al comma 8-*ter* dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, entro sette giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, la spesa complessiva di 6.500 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 2.

Interventi in favore di enti teatrali

1. Alla spesa autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, dal comma 1 dell'art. 72 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, di cui all'allegato 1 alla medesima legge, come rideterminata in applicazione del comma 2 dello stesso articolo, sono apportate le seguenti modifiche:

a) UPB 13.2.1.3.5, capitolo 377314 'Teatro Stabile di Catania' + 200 migliaia di euro;

b) UPB 13.2.1.3.5, capitolo 377316 'Teatro Massimo Bellini di Catania' + 300 migliaia di euro;

c) UPB 13.2.1.3.5, capitolo 377317 'Teatro di Messina' + 200 migliaia di euro;

d) UPB 13.2.1.3.5, capitolo 377318 'Teatro Biondo Stabile di Palermo' + 300 migliaia di euro;

e) UPB 13.2.1.3.5, capitolo 377726 'Contributi INDA' + 200 migliaia di euro;

f) UPB 13.2.1.3.5, capitolo 473707 'FOSS di Palermo' + 300 migliaia di euro;

g) UPB 13.2.1.3.5, capitolo 473708 'Teatro Massimo di Palermo' + 300 migliaia di euro.

2. Alla tabella G di cui al comma 6 dell'art. 75 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2013, le seguenti variazioni:

a) UPB 13.2.1.3.5, capitolo 378118 + 200 migliaia di euro.

3. Agli oneri discendenti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in complessivi 2.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2013, si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 3.

Interventi in favore delle province regionali

1. All'art. 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "44.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "49.000 migliaia di euro";

b) al comma 4 è soppressa la lettera *h)*;

c) alla fine del comma 7 sono aggiunte le seguenti parole "Sono, inoltre, abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve o criteri di assegnazione specifici a valere sul fondo delle autonomie locali per le province regionali".

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 agosto 2013

CROCETTA

Assessore regionale per l'economia: BIANCHI

(*Omissis*)

13R00463

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GUG-043) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
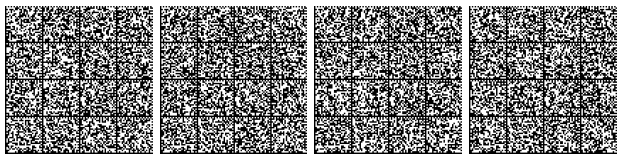
€ 2,00